

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



# COMUNE DI CAVAGLIA'

## REGOLAMENTO CONSIGLIO

## COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 11/03/2010

## **ART. 1 – FINALITA'**

L'Amministrazione Comunale di Cavaglià ritenendo fondamentale da parte dei giovani la partecipazione alla "vita civile", al fine di favorirne un'ideale crescita socio-culturale, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità, istituisce a Cavaglià "Il Consiglio Comunale dei Ragazzi".

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività degli studenti di Cavaglià, determina l'indirizzo della programmazione delle materie demandate alla Sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.

## **ART. 2 – COMPETENZE**

Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi le seguenti materie:

- politica ambientale
- sport
- tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo
- cultura e spettacolo
- pubblica istruzione
- assistenza ai giovani ed agli anziani
- solidarietà
- problemi legati al traffico e alla sicurezza stradale

## **ART. 3 – FUNZIONI**

IL Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita funzioni consultive, propositive e di controllo:

- a) esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli Organi del Comune, il Segretario Comunale od i Responsabili di servizio ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione;
- b) esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui all'articolo 2, mediante deliberazioni;
- c) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli uffici comunali nell'applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.

Le proposte, i pareri e le informazioni sono sottoposti obbligatoriamente all'esame dell'Amministrazione Comunale, che entro il termine di 30 giorni formulerà in merito risposta scritta.

## **ART. 4 – COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da N. 10 consiglieri, così suddivisi:

n. 4 scuola primaria (classi IV e V)

n. 6 scuola secondaria di 1° grado (classi I e II)

E' facoltà del Consiglio Comunale dei Ragazzi eleggere al proprio interno il Sindaco e la Giunta, definendo il numero degli Assessori.

## **ART. 5 – DURATA IN CARICA**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco e la Giunta se eletti, durano in carica un biennio per garantire la continuità del funzionamento.

## **ART. 6 – SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si tengono presso la sala consiliare del Municipio, sono pubbliche e sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene nominato dall'Amministrazione Comunale.

Il Segretario ha il compito di indire le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale dei Ragazzi, registrare le presenze e le assenze e stilare il verbale di ogni seduta consiliare.

## **ART. 7 – ELETTORI**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi verrà eletto dagli studenti delle classi I e II della scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado e dagli alunni delle classi IV e V della scuola primaria che, complessivamente, costituiscono il corpo elettorale.

## **ART. 8 CANDIDATI**

Possono essere candidati alla carica di consigliere gli studenti delle classi I e II della scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado e gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria.

## **ART. 9 COMMISSIONE ELETTORALE**

Entro il mese di ottobre di ogni biennio, presso ogni plesso scolastico, viene costituita la Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale è composta da un docente e da 4 alunni.

La Commissione Elettorale ha compiti di:

- controllo circa la corretta preparazione delle liste
- consegna delle schede elettorali ai votanti
- spoglio finale delle schede votate

## **ART.10 - ELEZIONI**

Entro il mese di novembre dell'anno in cui sono previste le elezioni la competente autorità scolastica unitamente all'Amministrazione comunale convoca l'assemblea delle classi coinvolte nella candidatura. Durante l'assemblea coordinata da un docente si propone ai ragazzi una discussione aperta dove i candidati esprimano le motivazioni della loro candidatura che i compagni devono supportare e condividere. Al termine gli alunni designano da tre a quattro candidati il cui nome viene riportato nella scheda elettorale.

I candidati possono presentarsi alle elezioni con uno slogan o un programma elettorale che li contraddistingua.

Le votazioni avvengono nel corso di una mattinata, in ambito scolastico, in un'aula adibita a seggio; la commissione provvede a distribuire ad ogni alunno una scheda in cui si esprime la preferenza per uno dei candidati appartenenti alla propria classe, ponendo una croce vicino al nome del candidato che si vuole eleggere. La votazione avviene in forma segreta.

Entra a far parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi un rappresentante per ogni classe.

## **ART. 11 – INSEDIAMENTO**

Entro un mese dalla data delle elezioni il Sindaco, dopo aver preso visione dei risultati elettorali, nomina i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi mediante cerimonia ufficiale di insediamento.